

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

PROT. N. 4307/2023


Ivrea, li 29 settembre 2023

Cari Colleghi,

come sapete, ogni tre anni il Consiglio dell'Ordine è chiamato a eseguire controlli ai fini della verifica della sussistenza in capo agli iscritti della c.d. continuità professionale di cui all'art. 21 della L. 247/2012 e al successivo Regolamento approvato con D.M. 47/2016 e, dunque, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Secondo le disposizioni contenute nel D.M. 47/2016, come modificato dal successivo D.M. 15 ottobre 2021, n. 174 (che ha soppresso il requisito della trattazione di almeno 5 affari per anno), la professione può intendersi svolta "in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente", allorché l'iscritto:

- 1) sia titolare di una partita IVA attiva o faccia parte di una Società o Associazione Professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- 2) abbia l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- 3) sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;
- 4) abbia assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
- 5) abbia in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge 247/2012.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza, gravante sugli iscritti, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, non è richiesta nei seguenti


casi di esonero:

1. per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo (art. 2 comma 1 D.M. 47/2016). Gli iscritti con anzianità inferiore ai cinque anni di iscrizione **alla data del 31/12/2022** (dunque gli iscritti dopo l'1.1.2018 non dovranno inviare alcuna dichiarazione);
2. durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo (art. 21 comma 6 L. n. 247/12);
3. alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
4. agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro (art. 21 comma 7 lett. b) L. n. 247/12);
5. agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza (art. 21 comma 7 lett. c) L. n. 247/12).

Per i casi di esonero di cui ai punti dal 2) al 5) è richiesto l'invio della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 21 L. n. 247/12- D.M. 47/2016.

Eventuali dati non aggiornati (Partita Iva, RC Professionale, utenza telefonica etc) dovranno essere preventivamente variati sul portale "Riconosco" utilizzando il "tasto" "Variazioni Telematiche"; entrati nell'area di elaborazione di dichiarazione sostitutiva, che troverete sul medesimo portale, i dati non potranno in quel contesto essere variati.

Si tratta di una verifica che rappresenta un atto istituzionalmente dovuto da parte dei Consigli dell'Ordine, salvo che nei confronti di coloro che sono iscritti da meno di 5 anni, costituendo per altro un'occasione di aggiornamento dei dati da comunicare all'Ordine.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA


Con esclusivo riferimento agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti di enti pubblici, richiamato il contenuto del parere n. 52 reso dal CNF in data 20/10/2019, si specifica che sarà possibile redigere sempre attraverso la piattaforma "Riconosco" un'autocertificazione in forma "ridotta" con esclusione dei parametri non applicabili per ragioni oggettive (nella specie, possesso di P.IVA, locali ad uso studio).

Si rimanda allo stesso parere del CNF - a fronte di quesito posto dal COA Torinese - per i Colleghi che siano professori o ricercatori universitari, che possono ritenersi esonerati dal dovere di presentare l'autocertificazione.

Debbo ricordare che qualora non venga fornita prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a procedere all'avvio del procedimento volto alla cancellazione dall'Albo (conseguenza di natura amministrativa prevista dalla normativa), salvi i giustificati motivi. La procedura di cancellazione prevede in ogni caso il contraddittorio con l'interessato, che ha diritto ad essere ascoltato personalmente, se lo richiede, e a presentare osservazioni.

Qualora dovesse essere disposta la cancellazione dall'albo, per assenza dei requisiti, dovrà essere notificato il relativo provvedimento, entro 15 giorni dall'adozione; provvedimento non immediatamente esecutivo avverso il quale è ammesso ricorso, con effetto sospensivo, da proporre dinanzi al Consiglio Nazionale Forense entro 60 giorni dalla notifica.

L'avvocato per cui è stata disposta la cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), f) art. 2 c.2 del D.M. 47/2016, ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di averli conseguiti successivamente, mentre nel caso di mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) art. 2 c.2 del D.M. 47/2016- adempimento obbligo formativo, che si ricorda essere di 5 formativi crediti nel 2020, 15 nel 2021 e 15 nel 2022 conseguiti anche con la FAD e senza la necessità dei 60 crediti nel triennio complessivo, posto che in ragione del periodo emergenziale le delibere in materia del CNF hanno ripetutamente statuito che non si tratti di un triennio formativo ma di singoli anni con obbligo formativo differente - non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Pertanto Vi prego di voler **produrre la richiesta dichiarazione in autocertificazione o la dichiarazione di esonero nei casi sopra indicati, con riferimento al triennio 2020-2022 sino alla data del 31 dicembre 2022, e ciò mediante ACCESSO alla Vs. posizione personale sul portale "RICONOSCO" (Servizi Telematici -> Formazione Area Riservata -> Riconosco), cliccando sul "pulsante" "DM 47/2016",** provvedendo a compilare opportunamente il *form* guidato, sottoscrivendo, **previa attenta verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione,** la dichiarazione (generabile tramite l'apposito "Genera istanza" ad avvenuta compilazione e salvataggio), caricando la documentazione (dichiarazione compilata e sottoscritta e Documento di identità) e trasmettendola alla Segreteria, tramite l'apposito "tasto" "Invia alla Segreteria dell'Ordine".

Il documento di identità non verrà richiesto nel caso in cui sull'istanza venga apposta firma digitale; in tal caso occorre firmare digitalmente in modalità PADES (BES), in quanto istanze firmate in ".p7m" non verranno accettate dal sistema.

IL SERVIZIO SARÀ DISPONIBILE A PARTIRE DAL 2 OTTOBRE 2023 E FINO AL 15 NOVEMBRE 2023.

A nome dell'intero Consiglio Vi ringrazio per la collaborazione e Vi ricordo che tutti i Consiglieri e la segreteria sono a Vostra completa disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o specifica personale necessità.

Con i migliori saluti.



Il consigliere segretario
(avv. Paola Perello)